

REGOLAMENTO **PER INTERVENTI SUL SUOLO PUBBLICO**

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina ogni tipo di intervento sul suolo pubblico e stabilisce, in particolare, le prescrizioni dirette a garantire la sicurezza della viabilità sulle strade comunali di questo Comune, in occasione di rotture del relativo fondo dovute alle necessità dei privati, dell'E.N.E.L., della Telecom, della società erogatrice del Gas Metano.

Art. 2

Ogni rottura del suolo pubblico dovrà essere preceduta da richiesta in bollo nella quale risultino precisati:

- cognome, nome, residenza e/o recapito, codice fiscale del richiedente;
- la località in cui dovranno eseguirsi i lavori;
- le dimensioni della rottura con l'indicazione dei punti estremi;
- la profondità dell'eventuale scavo;
- le dimensioni, le caratteristiche e l'utilizzo dei manufatti che si intendono posare o costruire nel sottosuolo, allegando sezione tipo, planimetria e stralcio di mappa;
- la data di inizio e di presunta ultimazione dei lavori;
- l'impegno a ricomunicare la data di inizio lavori, nel caso in cui, per impossibilità sopravvenuta, gli stessi non abbiano avuto inizio alla data indicata nella domanda di autorizzazione.

Art. 3

Nessuna manomissione del suolo potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. Prima di dare corso ai lavori dovrà essere dato preavviso scritto di tre giorni, all'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di somma urgenza, motivata comunicata verbalmente e seguita da immediata comunicazione scritta, mediante telegramma o fax, il suddetto termine è derogabile, fermo restando tutti gli altri obblighi ed adempimenti. In questo caso l'autorizzazione dovrà essere richiesta in sanatoria, entro un giorno dall'inizio dello scavo.

L'inadempimento a tali obblighi darà luogo a sospensione dei lavori e irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 15.

Art. 4

L'autorizzazione, avrà validità di sessanta giorni; pertanto, qualora i lavori relativi non fossero ultimati, dovrà essere richiesta una proroga, che potrà essere al massimo di sessanta giorni.

Nell'eventualità che i lavori, invece, non fossero iniziati si dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

CAPO II

RIPRISTINI

Art. 5

Il suolo manomesso deve essere ripristinato dal richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 9, ed avvenuta l'ultimazione dei lavori di allacciamento riparazione o altro, in modo da garantire una perfetta viabilità. Prima della completa chiusura dello scavo e durante le ultime operazioni di riempimento, è fatto obbligo avvisare l'Ufficio Tecnico affinché venga effettuato sopralluogo; entro il mese successivo al primo intervento deve essere completato il ripristino salvo cause di forza maggiore, debitamente motivate e comunicate entro il predetto termine. Il tappetino d'usura, nel caso di scavi paralleli alla strada, dovrà essere ripristinato fino a metà carreggiata, previa scarifica.

Nel caso in cui l'intervento di rottura suolo interessi marciapiedi e/o camminamenti pedonali, il ripristino definitivo deve essere portato a termine immediatamente dopo la chiusura dello scavo. La nuova pavimentazione dovrà essere dello stesso tipo di quella preesistente.

Se non fosse possibile reperire il materiale da usare per la rifinitura, perchè non più in produzione, il suddetto intervento dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio Tecnico.

Art. 6

A garanzia di un perfetto ripristino, prima del rilascio della autorizzazione, dovrà essere prestata garanzia fidejussoria proporzionata ai lavori da compiersi e fissata secondo le tariffe a determinarsi in conformità alle disposizioni del seguente articolo 7.

Le persone giuridiche pubbliche, o le private costituite a scopo di lucro perseguenti finalità di interesse pubblico, (E.N.E.L., Telecom, Società erogatrici del Gas Metano), sono esonerate dal prestare la predetta garanzia fidejussoria.

Art. 7

L'entità della garanzia, se dovuta, sarà di volta in volta, fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo le tariffe così come di seguito diversificate e determinata con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, da aggiornare eventualmente entro il 31 marzo di ogni anno, e come di seguito diversificate:

- a - selciati posati su letto di sabbia
al mq. L.....

- b - pavimentazione a cubetti di porfido
su sottofondo di sabbia e cemento
al mq. L.....

- c - manti bitumati, massicciata e
tout - venant cm. 10
al mq. L..... tappetino di usura cm. 3
al mq. L.....
con un minimo di L.....

- d - massicciate in macadam o simili
al mq. L.....

con un minimo di L.....

e - strade sterrate a forfait.

al mq. L.....

con un minimo di L.....

Art. 8

Le rotture da farsi attraverso le vie dovranno essere il più possibile perpendicolari alla mezzzeria stradale; dovranno essere attuate in due tempi e cioè: prima una metà della sede stradale e poi l'altra metà, dopo aver riempito e sistemato lo scavo precedente in modo di garantire la circolazione a sensi alternati.

In genere tutte le rotture di notevole lunghezza e che richiedono più giorni di lavoro, dovranno farsi a tratti successivi e di sviluppo tale da poter essere riempiti al termine della giornata lavorativa. Lo scavo sarà protetto con barriere e segnalato con luci rosse; dovrà essere, inoltre, posta idonea segnaletica di preavviso, il tutto nel rispetto del codice stradale vigente.

Solo in casi di assoluta necessità potrà essere consentita l'interruzione del transito previo accertamento dell'Ufficio Tecnico e secondo le disposizioni dell'Ufficio di Polizia Urbana nel rispetto del vigente codice della strada.

Art. 9

Il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato a strati dello spessore massimo di cm. 30 perfettamente pigiati a rifiuto.

Si procederà alla ricostruzione del sottofondo in pietrame (ove esiste) con sovrastante strato di ghiaia di cm. 15 (o cm. 20 se manca il sottofondo in pietrame) pure compresso a rifiuto.

Impiegando il materiale rinvenuto nello scavo, questo non dovrà essere, nel modo più assoluto, mescolato con terra per essere rimesso in opera pulito.

Ove il materiale rinvenuto non fosse sufficiente ad ottenere lo spessore di ghiaia di 15 o 20 cm di cui sopra, si dovrà integrarlo con provvista di ghiaia idonea.

Si provvederà, infine, al ripristino della pavimentazione che come sottofondo dovrà essere rifatta a regola d'arte con personale specializzato.

Il ripristino della pavimentazione dovrà essere fatto pressochè a livello e senza sensibili risalti; si terrà la pavimentazione sopraelevata di 2 o 3 cm. Sul livello normale raccordandola perifericamente al circostante piano stradale esistente, per una larghezza non inferiore a cm. 20 rispetto al limite dello scasso.

Nel caso di interventi plurimi e ravvicinati, sarà l'Ufficio Tecnico che predisporrà a seconda dei casi, il modo di ripristino del manto stradale (intervento unico o puntuale per ciascuna rottura).

Ciò quando trattasi di pavimentazioni in acciottolato, cubetti, prismi, manti bitumati o massicciate semplici.

L'esecutore di ogni ripristino è anche tenuto alla rimozione totale del materiale di risulta, nonchè al rifacimento della segnaletica orizzontale ove presente.

L'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata, a cura dell'esecutore, all'ufficio Demanio - Patrimonio, ed al Corpo di Polizia Municipale, entro il perentorio termine di giorni cinque.

Art. 10

Il richiedente l'autorizzazione sarà responsabile per un periodo di sei mesi dalla data di ultimazione del ripristino del suolo, di qualsiasi inconveniente, incidente o danno arrecato dal

comune ed a terzi, in dipendenza dei lavori che si verificassero in detto periodo e terrà rilevato il Comune da ogni molestia, azione legale e richiesta di risarcimento che venissero promosse dai danneggiati o infortunati; trascorso tale periodo e verificato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, sarà svincolata la cauzione.

Art 11

Qualora nell'esecuzione degli scavi venissero scoperti canali e fognature e comunque manufatti di proprietà del Comune dovrà essere richiesto l'intervento dell'Ufficio che prescriverà le modalità necessarie per le esecuzioni delle opere che vanno ad interessarle.

Si precisa che è assolutamente proibito attraversare tali manufatti con cavi e condutture. Solo in casi eccezionali e quando tali cavi o condutture, non di grande diametro, attraversino il condotto in aderenza all'intradosso della copertura potrà essere concessa l'autorizzazione al collocamento. Il titolare dell'autorizzazione dovrà preventivamente interessarsi presso gli enti e le società erogatrici di pubblici servizi, dando ai medesimi comunicazione dei lavori di scavo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i manufatti sotterranei. In ogni caso gli eventuali inconvenienti che potessero verificarsi a seguito degli interventi di cui ai commi precedenti sono a carico del richiedente.

Art. 12

Il richiedente ha l'obbligo di osservare scrupolosamente ed esattamente le suesposte norme al fine di garantire la sicurezza della viabilità e la conservazione in buono stato della pavimentazione stradale e dei manufatti del sottosuolo.

In mancanza di tale scrupolosa osservanza saranno rigorosamente ed immancabilmente applicate le sanzioni previste dal seguente articolo 15, nonché incamerata la garanzia prestata per il rilascio dell'autorizzazione e determinata ai sensi del precedente articolo 7.

Art. 13

I richiedenti qualificati ai sensi del precedente art. 6, comma 2°, ovvero le persone giuridiche pubbliche, o le private costituite a scopo di lucro perseguenti finalità di interesse pubblico, (E.N.E.L., Telecom, Società erogatrici Gas Metano), a parziale deroga delle norme contenute nel presente regolamento, esplicante efficacia giuridica erga omnes, potranno operare manomissioni del suolo stradale in assenza di stipulazioni convenzionali aggiuntive, ferme restando tutte le norme regolatrici le manomissioni stesse, e le modalità procedurali indicati.

CAPO III

SANZIONI

Art. 14

La sorveglianza relativa agli interventi sul suolo pubblico viene svolta dagli addetti dell'Ufficio demanio - Patrimonio, di concerto con gli agenti di Polizia Municipale.

Art. 15

In caso di inosservanza delle norme del presente regolamento e/o di manomissioni del suolo pubblico, effettuate in assenza di autorizzazione, o che non siano motivate da esigenze di imperiosa urgenza ed indifferibilità per le quali opere regime di deroga speciale alle presenti norme regolamentari, ovvero per lavori difforni dalle indicazioni dell'autorizzazione, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 25 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs.

285/1992, commi 5-6-7-8, con sospensione delle attività di cantiere ed obbligo di rimessa al pristino stato dei luoghi.

A titolo semplificativo si riporta l'art. 25 del D. Lgs. 285/1992:

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'Ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche e di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26 (285/1992).
3. ... (omissis)
4. ... (omissis)
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.
8. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.